



AGENZIA DELLE ENTRATE

IRAP

SP

SOCIETÀ DI PERSONE 2002

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modello predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

€ COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

- **QUADRO IQ**

Il quadro e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premessa

Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in LIRE di colore verde ed in EURO di colore azzurro per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta.

Le istruzioni sono invece uniche, indipendentemente dal modello utilizzato.

Nel modello tutti gli importi devono essere indicati nella stessa valuta, lire od euro, corrispondente al modello prescelto.

Si ricorda che l'obbligo di presentare la dichiarazione con l'indicazione degli importi in euro riguarda comunque i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in euro, ovvero abbiano presentato in precedenza una dichiarazione indicando dei dati in detta valuta (cfr. circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001).

Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.

Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

È stata inoltre modificata la forma grafica dei modelli, al fine di agevolarne l'utilizzo a seconda della tipologia dei soggetti interessati, in particolare sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione: SP caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di persone ed equiparate, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, AP quello riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

In luogo dei colori verde, (per i modelli in LIRE) ed azzurro (per i modelli in EURO), è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

1.1

Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2002- SP" va utilizzato dalle società di persone ed equiparate per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2001, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – di seguito D.Lgs. n. 446 – e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, legge 23 dicembre 2000 n. 388 e **legge 28 dicembre 2001, n. 448**.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446, nonché da leggi regionali o delle Provincie autonome.

Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446 sono soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; Il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, è imputato a ciascun membro, sulla base di apposita documentazione, nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il Mod. "UNICO 2002 - SP" nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "Tipo di dichiarazione". I termini di presentazione per la dichiarazione IRAP in forma autonoma sono gli stessi previsti per la presentazione del Mod. "UNICO 2002 - SP", così come indicati nelle istruzioni generali per la compilazione di detto modello.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società e associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatori della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Il quadro IQ è suddiviso in cinque sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi, dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività, e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La quarta e la quinta sezione attengono alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione (o provincia).

1.2

Sezione I - Società esercenti attività commerciali o attività finanziarie

La sezione I deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG della dichiarazione dei redditi.

In caso di opzione, ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole ordinarie, devono compilare la presente sezione, barrando l'apposita casella "Produttori agricoli", anche i seguenti soggetti:

- le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- le società di persone ed equiparate che svolgono attività di allevamento e che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- le società di persone ed equiparate che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione esercitata ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Sono tenute a compilare la presente sezione, pertanto, anche le società in questione che abbiano esercitato l'opzione in precedenti dichiarazioni.

Sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti del suddetto art. 29 secondo le regole del citato art. 78 del Tuir, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al medesimo art. 29.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile in ragione della loro corretta classificazione. Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 dicembre 2000, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione effettuata a favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. Il costo dei beni suindicati rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valesvoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, non costituisce, infine, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrilevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righi della sezione I, indicare:

- in **colonna 1**, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;
- nelle **colonne 2 e 3**, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;
- in **colonna 4**, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4, indicando i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;
- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna va indicato l'importo della riserva per ammortamento anticipato in sospensione d'imposta eventualmente distribuito nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come nel caso, ad esempio, dei crediti d'imposta concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'incremento della base occupazionale). Non concorre a formare la base imponibile il premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ10**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

- **rigo IQ11**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi per lavoro autonomo occasionale – esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere – di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, di cui all'art. 47 del Tuir ivi comprese le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa tranne quelle rese da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c), del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti dall'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferte dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, alloggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche. Gli oneri – nonché gli ammortamenti da indicare al successivo rigo IQ13 – relativi ad impianti di telefonia fissa, installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, sono deducibili per il loro intero ammontare;
- **rigo IQ12**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 30.987,41 euro (pari a lire 60 milioni), tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (18.075,99 euro (pari a lire 35 mil.) / 30.987,41 euro (pari a lire 60 milioni) per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
- **rigo IQ13**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir;
- **rigo IQ14**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ15**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci; in caso di valore positivo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno più;
- **rigo IQ16**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;
- **rigo IQ17**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

- **rigo IQ21**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nel campo 4 va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.
Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione – ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui al citato decreto ministeriale.
Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a indicare anche i seguenti componenti:
- **rigo IQ6**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ7**, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);
- **rigo IQ8**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;
- **rigo IQ18**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ19**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.3

Sezione II - Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (sempreché non esercitino – o abbiano esercitato nella precedente dichiarazione – l'opzione di cui al citato art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446).

In caso di esercizio congiunto di attività agricola e di attività di agriturismo, per la quale ci si avvalga del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi; in tal caso, è pertanto necessario compilare due distinti quadri IQ e riportare nel rigo IQ32, colonna 1, il solo dato positivo.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno 2001, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero (e sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo). Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2001 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ23** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ24** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazioni ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 2001 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari, da determinare secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- **in colonna 1**, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, importo delle spese relative agli apprendisti nonché, a decorrere da periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art.1 della Legge 12 marzo 1999 n.68 ;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4

Sezione III - Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni

La sezione III va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 446, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell'art. 11-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei rigi RE2, RE3 e RE4 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996, o agli studi di settore);
- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
 - quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro (pari a lire 1.000.000) (di cui al rigo RE6 della dichiarazione dei redditi);
 - canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (di cui al rigo RE7 della dichiarazione dei redditi). L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è determinato secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12;
 - canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE8 della dichiarazione dei redditi);
 - spese relative a immobili (importo di rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è determinata secondo i criteri indicati a commento del rigo IQ12;
 - compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di rigo RE11 della dichiarazione dei redditi);
 - spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di rigo RE13 della dichiarazione dei redditi);
 - spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei rigi RE14, RE15, RE16 e RE18 della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446:

- in **colonna 1**, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- in **colonna 2**, importo delle spese relative agli apprendisti nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, ai disabili impiegati nel periodo di imposta così come definiti dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n.68 ;
- in **colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- in **colonna 4**, importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.5

Sezione IV - Valore della produzione netta

Nella presente sezione va operata la determinazione del valore della produzione netta.

Nei **righi da IQ31 a IQ33**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- in **colonna 2**, va indicata la quota del valore della produzione derivante da attività svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale). Tale quota è determinata secondo le regole dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, (illustrate a commento della Sezione V) e si ottiene applicando al valore della produzione il rapporto tra l'importo di colonna 1 e la somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2 di rigo IQ41 o, per i soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, di rigo IQ42. Si considera svolta all'estero l'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che si considera prodotto all'estero. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi, esclusa da tassazione, è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446; i componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di tali attività e di altre eventualmente svolte dalle anzidette imprese sono imputabili al valore della produzione che si considera prodotto all'estero per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini Irap, specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero, e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti a tali fini. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea;
- in **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ34**, va indicato il totale degli importi di segno positivo dei righi da IQ31 a IQ33.

Nel **rigo IQ35**, va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE al netto delle deduzioni spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del D.Lgs. 446. In caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo IQ36**, va indicato, in **colonna 2**, l'importo dell'ulteriore deduzione di cui al comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 riferibile proporzionalmente al valore della produzione di cui al rigo IQ34, colonna 3, e, in **colonna 1**, la quota di detta deduzione riferibile proporzionalmente al valore della produzione attribuita dal GEIE di cui al rigo IQ35.

La ripartizione proporzionale dell'ulteriore deduzione si effettua solo se entrambi gli importi dei righi IQ34 e IQ35 sono di segno positivo.

Tale deduzione spetta a condizione che l'importo di rigo IQ34, colonna 1, aumentato di quello di rigo IQ35, non superi euro 180.914,85 (pari a lire 350.300.000) e si applica nelle seguenti misure:

DEDUZIONI (in Euro)

Base imponibile	Deduzione
fino a 180.759,91	5.164,57
oltre 180.759,91	e fino a 180.811,56 3.873,43
oltre 180.811,56	e fino a 180.863,21 2.582,28
oltre 180.863,21	e fino a 180.914,85 1.291,14

DEDUZIONI (in Lire)

Base imponibile	Deduzione
fino a 350.000.000	10.000.000
oltre 350.000.000 e fino a 350.100.000	7.500.000
oltre 350.100.000 e fino a 350.200.000	5.000.000
oltre 350.200.000 e fino a 350.300.000	2.500.000

Nel rigo IQ37 va indicato l'ammontare della deduzione spettante ai soggetti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per l'emersione del lavoro sommerso, come modificata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dalla legge del 28 dicembre 2001, n. 448. Ai sensi di tale disposizione l'IRAP non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato così come determinato ai fini delle imposte sui redditi nei relativi quadri d'impresa e lavoro autonomo ed assoggettato ad imposta sostitutiva. Va, pertanto, riportato l'importo della somma delle colonne 2 dei rigi RF49, RG26, RE21 del modello UNICO 2002 - SP.

Nel rigo IQ38, va indicato il valore della produzione netta corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo IQ34, colonna 3, e la somma degli importi delle colonne 2 dei rigi IQ36 e IQ37; nel caso in cui il risultato è negativo, indicare 0.

Nel rigo IQ39, va indicata la quota del valore della produzione indicato nel rigo IQ38, relativa all'esercizio di attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir, assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale. Tale quota è determinata in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato art. 29 rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'IRAP. In caso di attività occasionali diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) è assoggettabile ad aliquota ridotta la quota di base imponibile determinata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione II, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel rigo IQ40, va indicata la quota dell'importo di rigo IQ38 assoggettabile ad aliquota ordinaria del 4,25 per cento ovvero, per le società cui si applica il comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446, del 5 per cento o alle altre aliquote previste dalle leggi regionali.

1.6

Sezione V - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la ripartizione territoriale della base imponibile in funzione della regione (o della provincia autonoma) di produzione e la determinazione della corrispondente imposta netta.

La ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota dell'1,9 per cento o alla diversa aliquota prevista dalla normativa regionale per l'esercizio di attività agricole (importo di rigo IQ39) va effettuata distintamente dalla ripartizione della quota del valore della produzione assoggettabile all'aliquota del 4,25 per cento ovvero del 5 per cento o alle altre aliquote previste dalle leggi regionali (importo di rigo IQ40); in caso di insufficienza dei rigi va utilizzato un quadro aggiuntivo. La ripartizione della quota del valore della produzione attribuita dal GEIE è già effettuata da tale organismo e va indicata direttamente in colonna 4 dei rigi corrispondenti, ulteriormente ridotta, in proporzione, dell'eventuale deduzione indicata nel rigo IQ36, colonna 1.

In base alle regole dettate dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446, il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per l'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La regola sopra illustrata si applica anche per determinare la quota del valore della produzione derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale (ovvero all'esclusione da tassazione).

Nel **rigo IQ41**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi e degli utili spettanti al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione per le attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, da parte di soggetti residenti, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e, in **colonna 2**, l'ammontare delle retribuzioni e degli altri importi spettanti ai menzionati soggetti addetti a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio dello Stato.

Non vanno considerate le retribuzioni e gli altri importi relativi ai suindicati soggetti addetti all'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997 e alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir, la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ42**, va indicata, in **colonna 1**, l'estensione dei terreni, calcolata in metri quadrati, situati all'estero e, in **colonna 2**, quella dei terreni ubicati nello Stato. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **rigi da IQ69 a IQ89** va indicato:

- in **colonna 1**, in ogni caso, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- in **colonna 2**, la quota del valore della produzione attribuita a ciascuna regione (o provincia autonoma) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti di cui al rigo IQ41, colonna 2. Analogo criterio va utilizzato per la ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante dall'attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir (rigo IQ42, colonna 2). **L'importo da ripartire in tale colonna è quello indicato nel rigo IQ38 nonché, separatamente, quello risultante dalla somma dei valori negativi indicati nelle colonne 3 dei rigi da IQ31 a IQ33;**
- in **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla differenza tra quello indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3, rispettivamente aumentato o diminuito, in corrispondenza della regione o provincia autonoma di produzione, della quota positiva o negativa attribuita dal GEIE, indicata nel rigo IQ35, al netto dell'ulteriore deduzione ad essa riferibile (rigo IQ36, colonna 1).

Nel caso in cui l'importo derivante da tale differenza sia negativo (o pari a zero) limitarsi a compilare la colonna 5 se ne ricorrono i presupposti;

- in **colonna 5**, la codifica desunta dalla apposita tabella riportata in **Appendice alle presenti istruzioni, identificativa della norma regionale che ha modificato il regime impositivo**;
- in **colonna 6**, l'aliquota dell'imposta applicata;
- in **colonna 7**, l'imposta spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

1.7

Sezione VI - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ90**, va indicata la somma degli importi di colonna 7 dei rigi da IQ69 a IQ89.

Nel **rigo IQ91**, va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesta a rimborso (importo di colonna 5 del rigo RX2 del "Mod. UNICO 2001 - Società di persone ed equiparate").

Nel **rigo IQ92**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicata nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ93**, va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo di rigo IQ90 e la somma degli importi dei rigi IQ91 e IQ93, diminuita dell'importo di rigo IQ92, va indicata nel rigo IQ94 (importo a debito) ovvero IQ95 (importo a credito).

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRPEF, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2002 è dovuto in misura pari al **98 per cento** dell'importo di rigo IQ90 sempreché l'importo ivi indicato superi euro 51,65 (pari a lire 100.000). Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro il 31 maggio 2002 e la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 2 dicembre 2002 (primo giorno feriale successivo alla scadenza del 30 novembre 2002); il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a euro 103,29 (pari a lire 200.000). È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Ferma restando in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Non sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che nel 2001 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.

Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell'anno 2001 il limite di un terzo, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2002.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

APPENDICE

Elenco e relativa codifica delle disposizioni emanate con leggi regionali modificative del regime impositivo

REGIONE	Codice	REGIME E SOGGETTI INTERESSATI	Aliquota	Entrata in vigore	Termine	Norma
Abruzzo	A1	Riduzione aliquota farmacie rurali sussidiate	2,75	01/01/01	a regime	Art. 6 - L. R. 16.03.2001 n. 9
	A2	Agevolazioni soggetti di cui all' art.3 co.1 lett. a), b) c) del D.Lgs. n. 446/97 che iniziano l'attività nel biennio 2001/2002, purchè il valore della produzione netta non superi euro 77.468,53 pari a £. 150.000.000.	3,25	01/01/01	secondo anno di attività	Art. 1, comma 1 L. R. n. 11 del 29.03.2001
Emilia Rom.	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 1 L. R. 21/12/01 n. 48
	A2	Agevolazione Coop. Sociali di cui alla Legge n. 381/91	3,50	01/01/02	a regime	Art. 7, comma 2 L. R. 21/12/01 n. 48
Friuli V. G.	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP concesso alle imprese ed agli esercenti arti e professioni	//	si attende regolamento di attuazione		Artt. 4 e 5 della L.R. 25/02/2000 n. 4
	A1	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/01	a regime	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 26.02.2001 n.4
	A2	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/01	a regime	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 26.02.2001 n.4
	A3	Agevolazione alle PMI ed ai liberi professionisti aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale	3,50	01/01/02	a regime	Art. 2 co. 1, lett a) L. R. 25.01.2002 n.3
	A4	Agevolazione alle società cooperative tenute all'applicazione del D.P.R. n. 602/1970 e alle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nella regione	3,50	01/01/02	a regime	Art. 2 co. 1, lett b) L. R. 25.01.2002 n.3
Lazio	A1	Agevolazione per i settori di cui al primo gruppo tab. A (codici ISTAT 1, 2, 5)	3,25	01/01/02	a regime	Legge regionale 13-01-2001, n. 34
	A2	Agevolazione per i settori di cui al secondo gruppo tab. A (codici ISTAT 15/20, 25/33, 36/37, 45, 52, 60/61, 90/91, 92.1, 92.3, 92.5, 92.6, 92.7, 93)	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	A3	Agevolazione per i settori di cui alla Tab. A (codici ISTAT: 62,63,3)	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	NV	Settori di cui al terzo gruppo tab. A (codici ISTAT 21/22, 34/35, 51.1, 55, 63, 66, 72/75, 80, 85, 95) per cui non vi sono variazioni d'aliquota	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	SM	Tab. A, codice Istat: 50 (sospensione della maggiorazione dell' aliquota IRAP)	4,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	M1	Maggiorazione per i settori di cui al quarto gruppo tab. A (codici ISTAT 10/14, 23, 40/41, 50, 51, escluso 51.1; 62)	5,00	01/01/02	a regime	Come sopra
	M2	Maggiorazione per i settori di cui al quinto gruppo tab A (codici ISTAT 24, 64/65, 67, 70/71, 92.2, 92.4)	5,25	01/01/02	a regime	Come sopra
	A5	Agevolazione per le Coop. soc. L. 381/91 (cod. Istat: 85.31,85.32)	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra
	A6	Agevolazione per le imprese di nuova costituzione (imprenditoria giovanile, femminile e fasce deboli)	3,25	01/01/02	3 periodi d'imposta	Come sopra
	A7	Agevolazione per le imprese stato crisi aziendale L.223/91 (secondo gruppo, tab. A)	3,25	01/01/02	a regime	Come sopra
A8	Agevolazione per le imprese stato crisi aziendale L.223/91 (terzo gruppo, tab. A)	3,75	01/01/02	a regime	Come sopra	
N.B. Per le imprese di cui ai codici A5,A6,A7,A8, per le quali non si rende applicabile la riduzione di aliquota, non si applicano gli incrementi di aliquota se ricadenti nelle categorie del IV e V gruppo Tab. A)						
Liguria	A1	Agevolazione per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio della Regione nel periodo compreso tra il 23.05.01 e il 31.12.2002 dai soggetti indicati dall'art. 3, co. 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 446/97, limitatamente al valore della produzione netta di euro 516.456,90 (pari a lire 1.000.000.000);	3,25	23/05/01	2 periodi d'imposta	Art. 1 L. R. 21-05-01, n. 13
Lombardia	M1	Maggiorazione aliquota banche ed altri enti e società finanziari ed imprese di assicurazione	5,75	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 5 L. R. 18-12-2001, n. 27
	A1	Agenzie viaggi e turismo-compresi i tour operators (codice ISTAT 63.30.1), guide e accompagnatori turistici (codice ISTAT 63.30.2)	3,25	01/01/02	per. imp. in corso	Art. 1 co. 6 L. R. 18-12-2001, n. 27

	E1	Esenzione Onlus	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1 co. 7 L. R. 18-12-2001, n. 27
Marche	M1	Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97 e dalla Legge regionale)	5,15	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 3 L. R. 19-12-2001, n. 35
	SM	Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti	4,25	01/01/02	vari	Art. 1, co. 4, lett. a), b), c), d), e) 19-12-2001, n. 35
	A1	Cooperative sociali ex art.1, c.1, lett. b) L. 381/91	3,25	01/01/02	a regime	Art. 1, co. 5 L. R. 19-12-2001, n. 35
	M2	Maggiorazione aliquote per Banche e assicurazioni	5,75	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 1, co. 6 L. R. 19-12-2001, n. 35
Toscana	A1	Agevolazione Onlus,	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 1 L. R. 26-1-2001, n. 2
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,25	01/01/01	a regime	Art. 2, co. 2 L. R. 26-1-2001, n. 2
	A3	Agevolazioni alle imprese giovanili (L. R. n. 27 del 26/04/93) costituite nel 2001-2003	3,25	01/01/01	3 periodi d'imposta	Art. 3, L. R. 26-1-2001, n. 2
	A4	Agevolazioni territoriali soggetti operanti in comuni montani	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, L. R. 26-1-2001, n. 2
	E1	Esenzione per gli esercenti commerciali nelle zone montane svolgenti in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività	esenti	01/01/02	a regime	Art. 1, L. R. 21/12/01 n. 65
Umbria	A1	Agevolazione Onlus	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 1 L. R. 27-4-2001, n. 13
	A2	Agevolazione alle cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991	3,50	01/01/01	a regime	Art. 3, co. 2 L. R. 27-4-2001, n. 13
	A3	Agevolazione alle Soc. Coop. di lavoro di cui al D.P.R. 602/1970 limitatamente all'attività istituzionale esercitata	3,75	01/01/01	a regime	Art. 4, co. 1, L. R. 27-4-2001, n. 13
Veneto	A1	Agevolazione per le imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n.57/1999	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 L. R. 9-2-2001, n. 5
	A2	Agevolazione per le imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della legge regionale n. 1/2000	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 1 L. R. 9-2-2001, n. 5
	A3	Agevolazione per le cooperative sociali e loro consorzi costituiti nel territorio regionale nell'anno 2001 in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.24/1994	3,25	01/01/01	2 periodi d'imposta	Art. 21, co. 3 L. R. 9-2-2001, n°5
Prov. Trento	A1	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale.	3,25	01/01/01	periodo d'imposta in corso	Art. 4, co. 1 L. P. 22-3-2001, n. 3
	A2	Agevolazione per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nel 2001, 2002, 2003	3,25	01/01/01	3 per. imp. da inizio attività	Art. 4, co. 3 L. P. 22-3-2001, n. 3
	A3	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi	1,50	01/01/01	periodo d'imposta in corso	Art. 4, co. 4 L. P. 22-3-2001, n. 3
	CR	Credito d'imposta ai fini IRAP per Imprese di cui all'art.2 della L.P. 13/12/99 n.6 che attuano investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e brevetti previsti dall'art. 3 della stessa legge	//	si attende regolamento di attuazione		Art. 5, L. P. 22-3-2001, n. 3
	A4	Agevolazione per i soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 446/97, che hanno realizzato il valore della produzione netta nel territorio di Comuni inclusi nelle aree svantaggiate e nelle aree phasing-out e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge provinciale.	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 1 L. P. 31-12-2001, n. 11
	A5	Agevolazione per i soggetti esercenti attività di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche - Ateco/91	3,25	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 3 L. P. 31-12-2001, n. 11
	A6	Agevolazione per i soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi	2,10	01/01/02	periodo d'imposta in corso	Art. 6, co. 2 L. P. 31-12-2001, n. 11
Per tutte le regioni	XX	Altre ipotesi modificative del regime impositivo non previste dalla presente tabella				